Vincenzo Cardone
Francesco Bassolino
Felicio De Luca
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Roberto Lorusso Caputi
Ciro Ferdinando De Luca
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Amelia Gerla
Mirka Cesnik
Antonio Pesce
Arturo Ferrara
Roberto Capoluongo
Marcello Cardea
Angela Rusciano

Circolare 16/2022

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Regime forfetario e di vantaggio: estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che l'art. 18 del DL 36/2022, pubblicato nella G.U. 30.4.2022 n. 100, **prevede l'introduzione**, **a decorrere dall'1.7.2022**, dell'obbligo di **emissione della fattura elettronica via SdI,** ai sensi del novellato art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, anche **per i soggetti in regime forfetario, in regime "di vantaggio"** e per le ASD che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro. L'estensione dell'obbligo di emissione di e-fatture **non riguarda**, tuttavia, **sino al 31.12.2023**, i **soggetti passivi IVA che nell'anno precedente**, hanno conseguito ricavi o percepito compensi **non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno**. I nuovi obblighi rendono necessario un **ripensamento delle procedure amministrative sin qui adottate**. Per quanto concerne la procedura di generazione della fattura, l'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione il portale "Fatture e Corrispettivi" e la app "FatturAE",** nonché un **software "stand alone" per pc.** L'emissione di fatture in formato elettronico comporterà, altresì, **la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse**, ex art. 39 del DPR 633/72. Anche in questo caso, gli operatori chiamati al nuovo adempimento **potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate**. Potrebbe, infine, rivelarsi utile anche il **servizio di consultazione**, che consente di prendere visione e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche.

Premessa

L'art. 18 del DL 36/2022, pubblicato nella G.U. 30.4.2022 n. 100, grazie a una modifica dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, ha previsto **l'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica** mediante **Sistema di Interscambio per i soggetti in regime di franchigia**, nonché per le **associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse** (art. 1 e 2 della L. 398/91).

A decorrere **dall'1.7.2022**, saranno, infatti, **tenuti all'emissione di e-fattura via SdI anche**:

- **i soggetti passivi che hanno aderito al regime di vantaggio** (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e quelli **che adottano il regime forfetario** (di cui all'art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014), che, nel periodo d'imposta precedente, **abbiano conseguito ricavi o percepito compensi**, ragguagliati ad anno, **superiori a 25.000,00 euro**;

- **i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione** di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel **periodo d'imposta precedente hanno conseguito**, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per **un importo superiore a 25.000 euro.**

Dall'1.1.2024 saranno tenuti alla fatturazione elettronica anche i soggetti testé menzionati, che nel periodo d'imposta precedente, abbiano **conseguito ricavi o percepito compensi**, ragguagliati ad anno, **inferiori o uguali a 25.000,00 euro.**

Osserva

Viene, così, data attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel **prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l'Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria** (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE), **non ha previsto che fossero esclusi i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.**

Termini di trasmissione della e-fattura per il terzo trimestre 2022

I soggetti in regime di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) **o forfetario** (art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014), per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022, **potranno beneficiare di una moratoria dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche per il terzo trimestre 2022.**

Osserva

L'art. 18 co. 3 ultimo periodo del DL 36/2022 dispone, infatti, che limitatamente a tale periodo **non verrà applicata la sanzione per omessa fatturazione** (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97), qualora il documento elettronico venga emesso **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime di franchigia **potrebbe avere conseguenze anche in relazione alle operazioni che costoro effettuano con controparti non stabilite in Italia.** Dall'1.7.2022, infatti, **la comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (c.d. "**esterometro"**), di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, **dovrà essere trasmessa mediante il SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.**

Osserva

Fermo, **sino al 31.12.2023**, **il limite di ricavi o compensi pari a 25.000,00 euro annui**, dovrà, quindi, **essere riconsiderata la validità dell'esonero dalla presentazione del c.d. "esterometro"** via SdI **per le operazioni da/verso controparti non stabilite in Italia**, attualmente previsto per i soggetti in commento.

Posto, infatti, che il citato art. 3-bis del DLgs. 127/2015, nel definire il perimetro soggettivo dell'adempimento, richiama esplicitamente l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, da cui sono stati espunti i soggetti in regime di franchigia, **ne dovrebbe discendere che anche costoro saranno chiamati a presentare la comunicazione delle operazioni con controparti estere.**

Conservazione delle e-fatture

In virtù di quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72, le **"fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica".** Al fine di adempiere a tale obbligo, i soggetti tenuti all'emissione della e-fattura dal prossimo 1.7.2022 **potrebbero utilizzare il servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.**

Osserva

Accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Fatturazione elettronica e Conservazione" è possibile aderire a tale servizio. **Il sistema conserva**, in via ordinaria, i **documenti transitati via SdI** (e-fatture emesse e ricevute, nonché note di variazione elettroniche), a partire **dal giorno successivo alla data di adesione**, **fino a quello di revoca**.

È, tuttavia, consentito richiedere che vengano portate **in conservazione anche le fatture transitate per il Sistema di Interscambio in data antecedente a quella di sottoscrizione dell'accordo**.

Osserva

Si ricorda che è possibile **aderire avvalendosi di intermediari appositamente delegati**, "anche diversi da quelli individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" (provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018, punto 7.3).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Napoli, 16 giugno 2022